# Comune di Alta Val Tidone



(Provincia di Piacenza)

 $C\ O\ P\ I\ A$ 

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 Del 27-02-2025

Oggetto: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636, 637 E 638, LEGGE 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore 15:50 in esecuzione della deliberazione G.C. n. 24 del 07/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto "Disposizione per il funzionamento della Giunta Comunale – Esame ed Approvazione" - art. 3, la Giunta Comunale si è riunita in video-conferenza, con utilizzo di idonea piattaforma di videoconferenza gratuita ed open source.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti:

Albertini Franco	Sindaco	Presente dalla sede comunale
Aradelli Andrea	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza da
		luogo privato
Dotti Giovanni	Assessore	Presente dalla sede comunale

ne risultano pertanto presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Albertini Franco in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signora Carotenuto Rita, presente in sede.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636, 637 E 638, LEGGE 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica — Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare:

- comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. 11 primo periodo non si applica elle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
- comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
- comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

### RICORDATO che:

- ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la

cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;

- per effetto dall'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme:

#### **DATO ATTO** che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (in primis la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio servizi demografici del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa:
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni cagionano comunque un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente, dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normative degli Stati preunitari, e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

## **RITENUTO** conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a euro 150,00 (centocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

#### **DATO ATTO** che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), no a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta all'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);

- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.:
- f) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- g) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- h) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

## **STABILITO** pertanto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

**RICHIAMATO** l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

#### **VISTE:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 17.12.2024 che ha approvato il DUP 2025/2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 17.12.2024 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**ACQUISITI** i pareri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati ai sensi di legge

#### **DELIBERA**

1. DI ISTITUIRE il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	Importo del contributo
Per ogni istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 55 presentata da ciascun richiedente maggiorenne all'ufficiale di Stato Civile	€ 600,00
Istanze di richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente senza identificazioni esatte (o comunque vaghe) dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo esatto della persona cui l'atto si riferisce	€ 300,00
Istanze di richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente con identificazioni esatte dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo esatto della persona cui l'atto si riferisce	€ 150,00

- 2. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà mediante l'utilizzo del sistema PagoPA ovvero di altro sistema consentito dalla disciplina vigente e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento a pena improcedibilità dell'istanza;
- 3. DI DARE ATTO che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637
  - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
  - non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
  - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- **4. DI DARE ATTO** che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato al momento pari ad euro 1.000,00 e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;
- **5. DI TRASMETTERE** il presente atto agli Uffici servizi demografici affinché provvedano a quanto stabilito e ad attuare le più efficaci forme di comunicazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi.

Successivamente,

# LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di fornire adeguato finanziamento alle attività amministrative in oggetto;

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati ai sensi di legge

## **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

# **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636, 637 E 638, LEGGE 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

# PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Alta Val Tidone, Lì 25-02-2025

Il Responsabile del servizio F.to **Antonella Croci** 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Alta Val Tidone, Lì 25-02-2025

Il Responsabile del servizio F.to **Germana Alberici**  OGGETTO: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636, 637 E 638, LEGGE 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Franco Albertini Il SEGRETARIO COMUNALE F.to Rita Carotenuto

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Li', 05/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Rita Carotenuto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00. Li, 27-02-2025

> IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Rita Carotenuto

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2025 al 20/03/2025, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami. Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Rita Carotenuto

È copia conforme all'originale. Lì. 05/03/2025

> IL SEGRETARIO COMUNALE Rita Carotenuto

DELIBERA DI GIUNTA n.22 del 27-02-2025 Comune di Alta Val Tidone